

Statuto

2026

Previp, la scelta giusta!



Statuto

Approvato dal Consiglio di
Amministrazione nell'adunanza
del 29 luglio 2026.

2026

Indice

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	3
Art. 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti	3
Art. 2 – Forma giuridica	3
Art. 3 – Scopo	3
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	3
Art. 4 – Regime del Fondo	3
Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione	3
Art. 6 – Scelte di investimento	4
Art. 7 – Spese	4
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	5
Art. 8 – Contribuzione	5
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale	5
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche e RITA	6
Art. 11 – Erogazione delle prestazioni pensionistiche	7
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale	8
Art. 13 – Anticipazioni	9
Art. 13 bis – Prestazioni accessorie	9
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI	10
A) Organizzazione del Fondo	10
Art. 14 – Organi del Fondo	10
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione	10
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni	10
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni	10
Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione	11
Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori	12
Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni	12
Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità	12
Art. 22 – Presidente	13
Art. 22 bis – Firma e Rappresentanza legale	13
Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione	13
Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni	14
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità	15
Art. 26 – Direttore generale	15
Art. 27 – Funzioni fondamentali	15
B) Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile	16
Art. 28 – Incarichi di gestione	16
Art. 29 – Depositario	16
Art. 30 – Conflitti di interesse	16
Art. 31 – Gestione amministrativa	16
Art. 32 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	17
Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio	17



Fondo Pensione

PARTE V – RAPPORTI CON I SOCI	17
Art. 34 – Modalità di adesione	17
Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti	18
Art. 36 – Comunicazioni e reclami	18
Art. 36 bis – Clausola compromissoria	18
 PARTE VI – NORME FINALI	 19
Art. 37 – Modifica dello Statuto	19
Art. 38 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	19
Art. 39 – Rinvio	19
 PARTE VII – NORMATIVA TRANSITORIA	 19
Art. 40 – Prestazioni pensionistiche – disciplina transitoria	19

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito "Previp Fondo Pensione", in forma abbreviata "Previp" (di seguito "Fondo") con atto del 28 novembre 1989 che ha istituito la "Cassa di Previdenza Integrativa Pensionistica e Assistenziale, PREV.I.P." e successivo atto del 1° luglio 1997 con cui è stata assunta l'attuale denominazione (di seguito "fonti istitutive").
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Milano.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è info@pec.previp.eu

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1241.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Al Fondo partecipano due categorie di Soci:
 - a) i Soci Aziende (di seguito anche "datori di lavoro" o "imprese") tenuti al versamento dei contributi previsti dalle rispettive fonti istitutive, che soddisfano le seguenti condizioni:
 - i. l'invio al Fondo di una domanda di adesione che precisi le caratteristiche del trattamento previdenziale previsto a favore dei propri dipendenti sulla base di quanto disposto dalla rispettiva fonte istitutiva. Quest'ultima va allegata alla domanda di adesione;
 - ii. il versamento della quota associativa annuale, la cui misura è fissata tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione;
 - (b) i Soci Lavoratori (di seguito anche "aderenti"), ovvero:
 - i. i dipendenti dei datori di lavoro, che abbiano manifestato la volontà di aderire al Fondo mediante sottoscrizione dell'inerente domanda;
 - ii. i dipendenti dei datori di lavoro, assunti anteriormente al 1° luglio 2026, che abbiano aderito con conferimento tacito del TFR, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b), del D.lgs. n. 252/2005 (nel prosieguo Decreto), nella versione antecedente alla riforma recata dalla legge n. 199/2025;
 - iii. i dipendenti dei datori di lavoro, assunti dal 1° luglio 2026, che, non avendo espresso alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dall'art. 8, comma 7, del Decreto, abbiano aderito in modalità automatica.
 - iv. i Soci Fedeltà, ovvero coloro che hanno

perso i requisiti di partecipazione e mantengono la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione;

- v. i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti di cui sub i., ii., e iii per i quali sia stata accettata l'apposita domanda di adesione.

2. Sono beneficiari le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. Vi è la possibilità di aderire a un piano life cycle, ossia un percorso caratterizzato da differenti profili di rischio-rendimento che tengono conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. Sussiste un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026. Nella Nota informativa sono descritte le caratteristiche del comparto. Agli aderenti taciti è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto, senza alcun periodo minimo di permanenza.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 9, del Decreto, è previsto un profilo life-cycle destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi datoriali e del lavoratore pervenuti dal 1° luglio 2026 per adesione automatica del lavoratore stesso. Nella Nota informativa sono descritte le caratteristiche del profilo. Agli aderenti automatici è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto, senza alcun periodo minimo di permanenza.
4. Ciascun Socio lavoratore, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo, la destinazione. In assenza di scelta, si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e specificato nella Nota

informativa. L'aderente può riallocare la posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'interessato.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - (a) spese relative alla fase di accumulo:
 - a.1) direttamente a carico dell'aderente e del datore di lavoro in cifra fissa;
 - a.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del/i comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale.
 - (b) Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - b.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;
 - b.2) in caso di riscatto della posizione individuale;
 - b.3) in caso di anticipazioni.
 - (c) Spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia.
 - c-bis) Spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:
 - c-bis 1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera a.2), in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua;
 - (d) Spese e premi relativi alle prestazioni accessorie.
 - (e) Spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) diretta alla copertura dei relativi oneri amministrativi applicati su ciascuna rata erogata.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e degli aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto .
3. L'adesione tacita comporta la devoluzione al Fondo del TFR maturando.
4. L'adesione automatica determina la devoluzione al Fondo del TFR maturando e della contribuzione datoriale e del lavoratore, nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria ove la retribuzione annuale lorda corrispostagli sia inferiore al valore dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995.
5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
6. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
7. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
8. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
9. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
10. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a.1), e

delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti:
 - (a) il rendimento del comparto assicurativo è calcolato secondo le modalità indicate nel Regolamento della "Gestione Speciale" allegato alla Convenzione stipulata con la Compagnia di Assicurazione; in particolare il rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario della "Gestione Speciale" al valore medio della stessa nell'esercizio di competenza. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della "Gestione Speciale" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato per i beni di proprietà della Compagnia di Assicurazione.
 - (b) Il rendimento di ogni singolo comparto finanziario è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto finanziario sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo, per quanto concerne i comparti finanziari, determina il valore della quota con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisce il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, sarà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione della rate residue.
7. Nel caso in cui non sia utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, ha la facoltà di richiedere il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata ed è trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche complementari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza

obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

Art. 11 – Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente comunque può richiedere l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente, al netto della eventuale quota di prestazione attribuita sotto forma di capitale, può richiedere, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
 - a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie;
 - b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

5. Il Fondo eroga direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni, a decorrere dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e detto termine è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i dal Fondo stesso nella Nota informativa.
6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili né revocabili una volta iniziata la loro liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo medesimo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Questa scelta è successivamente modificabile da parte dell'aderente.
8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento. Detta variazione può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 4.
9. Durante l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.
10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett.

a) e b).

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - (a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - (b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - (c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - (d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, fino all'intera posizione individuale maturata. Il riscatto può essere esercitato per non più di due volte in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;
 - (e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui

al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - (a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - (b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - (c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per l'esercizio del diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13 bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza.
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.
4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- (a) l'Assemblea;
- (b) il Consiglio di Amministrazione;
- (c) il Presidente e il Vice Presidente;
- (d) il Collegio dei Sindaci;
- (e) il Direttore Generale.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da sessanta componenti (di seguito "Delegati"), dei quali trenta in rappresentanza dei lavoratori, trenta in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra generi. Il Regolamento forma parte integrante del presente Statuto.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in ordine:
 - (a) all'approvazione del bilancio di esercizio;
 - (b) al numero, nonché alla nomina e alla revoca, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per i quali determina altresì l'eventuale emolumento;
 - (c) alla nomina e alla revoca dei componenti il Collegio dei Sindaci, per i quali determina altresì l'eventuale emolumento;

(d) all'esercizio dell'azione di responsabilità;

(e) all'attribuzione, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, della funzione di revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritta nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze e all'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti della stessa.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in ordine:

- (a) alle modifiche statutarie;
- (b) all'eventuale scioglimento anticipato del Fondo ed alla nomina del/i liquidatore/i.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede del Fondo, mediante avviso scritto da inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai Delegati dei Soci Aziende e ai Delegati dei Soci Lavoratori. Nell'avviso di convocazione va indicato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In difetto di entrambi, gli intervenuti eleggono il Presidente dell'Assemblea. Su proposta del Presidente, l'Assemblea designa il Segretario e, dovendosi tenere elezioni, due scrutatori. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione non è previsto un quorum

costitutivo e l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario di cui al precedente comma 1 ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da un minimo di 6 ad un massimo di 16 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - i. in sede assembleare, ciascuna categoria, attraverso i propri Delegati, elegge, separatamente e sulla base di liste di candidati, i membri del Consiglio di propria pertinenza;
 - ii. le liste sono proposte con la sottoscrizione di almeno dieci Delegati. Ciascun Delegato non può sottoscrivere più di una lista. Ogni candidato può essere presente in una sola lista. Le liste vanno depositate presso la sede del Fondo almeno quindici giorni prima di quello di indizione dell'Assemblea in prima convocazione chiamata all'elezione: di ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione;
 - iii. unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al punto precedente, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Ogni lista deve essere formata da un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri eleggibili e soddisfare tutte le previsioni di legge;
- iv. la lista per la quale non siano osservate le previsioni di cui al punto che precede è considerata come non proposta;
- v. ciascun Delegato può votare una sola lista;
- vi. la lista a cui sono attribuiti un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei votanti ottiene la totalità dei componenti del Consiglio. Se nessuna lista raggiunge detto quorum, l'elezione è ripetuta. Dopo la terza votazione senza esito, si procede al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti;
- vii. risultano eletti, per ciascuna categoria di Soci, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno della lista vincitrice. In caso di parità di suffragi prevale il candidato maggiore per età.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. A decorrere dal primo rinnovo consiliare successivo al 28 giugno 2026 la durata del mandato è quinquennale.
7. Gli Amministratori possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati anteriormente al 28 giugno 2026.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentrano i primi dei non eletti della lista di candidati cui apparteneva il Consigliere venuto a mancare. Qualora ciò non sia possibile si procede ad un'elezione suppletiva.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, ovvero in caso di dimissioni volontarie di almeno un terzo dei Consiglieri, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - (a) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - (b) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;

- (c) definisce la politica di remunerazione;
- (d) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- (e) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- (f) definisce i piani d'emergenza;
- (g) effettua la valutazione interna del rischio;
- (h) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- (i) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- (j) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- (k) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- (l) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- (m) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- (n) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- (o) nomina il Direttore Generale;
- (p) realizza le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento a sopravvenute disposizioni normative, nonché disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP;
- (q) riferisce alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri sono convocati con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici, almeno cinque giorni prima della adunanza consiliare, fatta eccezione per i casi d'urgenza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, anche fuori della sede del Fondo, per deliberare in merito al progetto di bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito seguire e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio si considera svolto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve presenziare altresì il Segretario della riunione, per la stesura del verbale.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre il suffragio favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore Generale, con diritto di parola ma non di voto.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile.
7. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.
3. Il Presidente:
 - (a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - (b) convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea;
 - (c) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - (d) trasmette alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente a una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
 - (e) tiene i rapporti con gli Organismi esterni salvo diversa delega del Consiglio di Amministrazione;
 - (f) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 22 bis – Firma e rappresentanza legale

1. Hanno la rappresentanza legale del Fondo:
 - (a) il Presidente;
 - (b) il Vice Presidente;
 - (c) il Direttore Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Procuratori con potere di firma, limitatamente all'attività di gestione ordinaria del Fondo.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
 - i. in sede assembleare, ciascuna categoria, attraverso i propri Delegati, elegge separatamente e sulla base di liste di candidati i membri del Collegio di propria pertinenza, titolari e supplenti;
 - ii. le liste devono essere proposte da non meno di dieci Delegati. Ciascun Delegato non può sottoscrivere più di una lista. Ogni candidato può essere presente in una sola lista. Le liste vanno depositate presso la sede del Fondo almeno quindici giorni prima di indizione dell'Assemblea in prima convocazione

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti.
2. Il Presidente è il legale rappresentante del Fondo e sta per esso in giudizio.

chiamata all'elezione e di ciò va fatta menzione nell'avviso di convocazione;

- iii. unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato nel comma che precede, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Ogni lista deve essere suddivisa in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, con l'indicazione di almeno due nominativi, ed una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, con l'indicazione di almeno un nominativo;
 - iv. la lista per la quale non sono osservate le previsioni recate dai commi che precedono è considerata come non presentata;
 - v. ciascun Delegato può votare una sola lista;
 - vi. i voti ottenuti da ogni sezione di ciascuna lista sono divisi per uno, due, tre, e così via, secondo il numero progressivo col quale i candidati siano stati elencati nella rispettiva sezione;
 - vii. i quozienti ottenuti sono attribuiti progressivamente ai candidati di ogni sezione di ciascuna lista secondo l'ordine da essa previsto ed ordinati successivamente in un'unica graduatoria decrescente;
 - viii. risultano eletti, per ciascuna categoria di Soci, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di ulteriore parità il candidato maggiore di età.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
 5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
 6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della carica. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati espletati prima del 28 giugno 2026.
8. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
9. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
10. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati

integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, comma 4, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.
2. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi d'urgenza. La comunicazione deve recare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazione in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla Gestione dei rischi e alla Revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di Gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione nei comparti finanziari sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al Depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta del Depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

4. Gli amministratori e i sindaci del Depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di Depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub depositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - (a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il Depositario;
 - (b) la tenuta della contabilità;
 - (c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - (d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - (e) la gestione delle prestazioni;
 - (f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - (g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - (h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 – Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il Bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il Bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON I SOCI

Art. 34 – Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo. La domanda contiene la delega del lavoratore al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'interessato l'avvenuta adesione, il profilo *life cycle* nel quale sono investiti i suoi contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentirgli l'esercizio delle scelte di sua competenza.
9. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 36 bis - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia relativa all'attuazione o

all'interpretazione dello Statuto è devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto da 3 membri, il quale risolve la controversia stessa in via irrituale e definitiva entro il termine di novanta giorni dall'accettazione dell'incarico, salvo proroga accordata dalle parti.

2. Ciascuna parte nomina un Arbitro ed il Presidente del Collegio è nominato dagli Arbitri di parte.
3. Qualora una parte non provveda alla nomina del proprio Arbitro entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'altra parte, ovvero qualora il numero degli Arbitri così nominati sia pari, o gli Arbitri non si accordino circa la nomina del Presidente in un periodo di 20 (venti) giorni successivi, la nomina dell'Arbitro o degli Arbitri mancanti è effettuata, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.
4. In ogni caso il Collegio Arbitrale giudica anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio nonché alla fissazione dell'ammontare dei danni conseguenti alla violazione delle obbligazioni previste dal presente Statuto.
5. Gli Arbitri devono risolvere la questione che è loro deferita con poteri anche di transigere senza formalità di procedura e con il rispetto del contraddittorio nonché secondo diritto.
6. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili e vincolanti, avendo le parti irrevocabilmente deciso di definire in tal modo, all'attualità per il futuro, in via transattiva attraverso i predetti mandatarî ogni e qualsiasi controversia che insorga tra loro.
7. Sede dell'arbitrato è Milano.
8. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili e vincolanti, avendo le parti irrevocabilmente deciso di definire in tal modo, all'attualità per il futuro, in via transattiva attraverso i predetti mandatarî ogni e qualsiasi controversia che insorga tra loro.
9. Sede dell'arbitrato è Milano.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE VII – NORMATIVA TRANSITORIA

Art. 40 – Prestazioni pensionistiche – disciplina transitoria

1. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 dell'art. 11, può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.